



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 gennaio 2008 n.2

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 48, secondo e terzo comma, della Legge 21 dicembre 2007 n.129;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 27 dicembre 2007;  
Visti l'articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato.*

## **DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE FONTI DI INQUINAMENTO PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISTO E/O TRASFORMAZIONE DI AUTOVEICOLI, AD USO CIVILE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

### **Art. 1** *(Contributo)*

Ai fini del contenimento delle fonti di inquinamento, per sostenere l'acquisto di autovetture, ad uso privato e a basso impatto ambientale e/o l'adeguamento in tal senso di veicoli nuovi o già immatricolati di categoria, sono riconosciuti:

- a) Contributi finalizzati alla rottamazione:  
€ 1.000,00 al possessore alla data del 31 dicembre 2007 di autovettura Euro 2 o inferiore, immatricolata nella Repubblica di San Marino e ancora attiva nei registri dell'Ufficio Registro Automezzi, a condizione che la stessa venga radiata dai pubblici registri per *demolizione* e a fronte di acquisto, da operatore economico sammarinese, di un nuovo veicolo Euro 4 o superiore.
- b) Contributi finalizzati all'acquisto di autovettura nuova, di prima immatricolazione, da operatore economico sammarinese:  
€ 2.500,00 per autovettura omologata con alimentazione elettrica.  
€ 1.500,00 per autovettura omologata con doppia alimentazione benzina/metano o benzina / elettrica o benzina / GPL - Euro 4 o superiore.
- c) Contributi finalizzati alla trasformazione di autovettura nuova ad alimentazione ibrida, acquistata e trasformata presso un operatore economico sammarinese o trasformata da un operatore abilitato:  
€ 1.000,00 per la trasformazione di autovettura a benzina Euro 4 o superiore ad alimentazione ibrida con metano o GPL.

- d) Contributi finalizzati alla trasformazione, da operatore abilitato, ad alimentazione ibrida di autovettura Euro 4 immatricolata entro il 31 dicembre 2007 e che non abbia beneficiato dei contributi di cui al Decreto n. 67 del 1° giugno 2007:  
€ 700,00 per la trasformazione con alimentazione a metano o GPL di autovettura già immatricolata al richiedente.

**Art. 2**  
*(Obblighi)*

Le autovetture che beneficiano dei contributi all'acquisto o alla trasformazione di veicolo di nuova immatricolazione previsti dal presente decreto devono esser conservate, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore, per almeno tre anni.

Le autovetture che beneficiano dei contributi alla trasformazione di veicolo già immatricolato al richiedente alla data del 31 dicembre 2007 previsti dal presente decreto devono esser conservate, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore, per almeno due anni.

Chi abbia usufruito dei contributi previsti dal presente decreto non può ripetere alcuna richiesta di contributo se non sono decorsi almeno tre anni.

E' consentita la cessione dell'autovettura e dei vincoli connessi tra familiari diretti anche non conviventi.

**Art. 3**  
*(Modalità applicative)*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la vendita di autovetture ad operatori economici e assimilati.

Per "autovettura attiva" si intende quel veicolo iscritto nel registro dell'Ufficio Registro Automezzi in regola, alla data del 31 dicembre 2007, con il pagamento della tassa di circolazione e la revisione periodica.

Per "autovettura nuova" di cui al punto c) dell'articolo 1 sono intesi i veicoli considerati nuovi ai fini fiscali acquistati da operatore economico sammarinese.

L'Ufficio Registro Automezzi, opererà in deroga alla Delibera del Congresso di Stato n. 22 del 24 agosto 1992, per la durata del presente regolamento, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli trasformati, prima dell'immatricolazione a cura della casa costruttrice, muniti di apposito Certificato di Approvazione e della documentazione prevista dalla normativa in vigore per gli impianti a gas.

**Art. 4**  
*(Copertura di spesa)*

Al Congresso di Stato compete la determinazione del tetto di spesa annuo a valersi sul capitolo 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico e al contenimento delle fonti di inquinamento".

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono essere riconosciuti contributi superiori allo stanziamento indicato dal Congresso di Stato.

**Art. 5**  
*(Istruttoria)*

La richiesta di contributo dovrà essere formalizzata, dal titolare dell'acquisto dell'autoveicolo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in forma di autocertificazione allegando contratto d'acquisto o fattura.

Le richieste di contributo saranno evase in ordine di presentazione e a seguito di appurata rottamazione, immatricolazione e/o collaudo eseguiti entro il 31 luglio 2008.

E' riconosciuta quale vendita effettuata da operatore sammarinese anche quella avvenuta tramite operatore economico sammarinese abilitato alla vendita di veicoli in qualità di officina autorizzata di uno specifico marchio.

Per dar corso all'erogazione del contributo i dati indicati nel contratto o fattura di acquisto devono essere corrispondenti a quelli risultanti all'immatricolazione e/o collaudo da trasformazione.

In capo al richiedente rimane la responsabilità del perfezionamento delle formalità presso l'Ufficio Registro Automezzi e della corrispondenza della documentazione relativa alla richiesta di contributo con l'effettiva immatricolazione e/o collaudo.

Il contributo sarà liquidato, subordinatamente alla disponibilità di spesa, entro il trimestre successivo al completamento delle formalità presso l'Ufficio Registro Automezzi, secondo le indicazioni (assegno o bonifico bancario) fornite all'atto della presentazione della domanda.

**Art. 6**  
*(Irregolarità)*

Qualora vengano rilevate infedeltà nelle dichiarazioni, irregolarità e discordanze rispetto alle disposizioni del presente regolamento il richiedente decadrà da ogni agevolazione con la conseguente restituzione del contributo qualora erogato.

**Art. 7**  
*(Deroghe)*

Le istanze di preventiva cessione, per giusta causa, in deroga all'articolo 2 e opportunamente documentate dovranno essere autorizzate dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

**Art. 8**  
*(Cumulo dei benefici)*

Non è consentito il cumulo dei benefici di cui all'articolo 1.

**Art. 7**  
*(Norme finali)*

Il presente decreto, con i limiti di cui all'articolo 4, si applica alle rottamazioni, immatricolazioni e/o collaudi effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 gennaio 2008/1707 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Alberto Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*